

**REGOLAMENTO (CE) N. 570/2000 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 2000****relativo alle domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 630/97 <sup>(3)</sup> prevede disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2369/96, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli d'importazione superano i quantitativi che possono essere importati. Le domande di titoli presentate il 13 marzo 2000 vertono su 1 039,92 tonnellate di cereali

d'avena altrimenti lavorati, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 1 000 tonnellate. È necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate il 13 marzo 2000 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Le domande di titoli d'importazione di cereali di avena altrimenti lavorati, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2369/96, presentate il 13 marzo 2000 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,96. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 5.